

n. [REDACTED] R.G.N.R. Procura Tribunale di Bologna
n. 200/2020 R.I.M.C.P.

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Impugnazioni Cautelari Penali

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| dott. Rocco Criscuolo, | Presidente relatore |
| dott. Mirko Margiocco, | Giudice |
| dott.ssa Manuela Melloni, | Giudice |

ha deliberato la seguente

ORDINANZA

Sulla richiesta di riesame proposta dal difensore di [REDACTED], avverso il decreto emesso in data [REDACTED] con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bologna ha disposto nei confronti del prevenuto in sequestro preventivo delle autovetture indicate nel predetto decreto;

Rilevato che:

- Il G.I.P. del Tribunale di Bologna, con decreto emesso il [REDACTED], ha disposto nei confronti del ricorrente il sequestro preventivo delle vetture indicate analiticamente in detto decreto;
- avverso tale decreto ha proposto in data 26 novembre 2020 richiesta di riesame il difensore trasmettendo il relativo atto mediante p.e.c. alla Cancelleria di quest'Ufficio;

ritenuto che:

- si versa in situazione di inammissibilità del gravame;
- la Suprema Corte ha infatti affermato che: *“è inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dal P.M. mediante l'uso della posta elettronica certificata (c.d. PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. - esplicitamente indicato dall'art. 309, comma quarto, a sua volta richiamato dall'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. - e applicabili anche al pubblico ministero sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC. (Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015 - dep. 05/06/2015, Pmt in proc. Alamaru e altri, Rv. 26390001) e ha ribadito tale insegnamento osservando che: “le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC.” (Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016 - dep. 05/05/2016, Mandato, Rv. 26693101);*
- il Giudice nomofilattico ha parimenti affermato che *“In materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, con la conseguenza che la presentazione dell'impugnazione a mezzo telefax è inammissibile perchè effettuata con modalità non consentita dalla legge. (Fattispecie in tema di motivi nuovi relativi a ricorso per cassazione). (Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015 - dep. 20/04/2015, Piras, Rv. 26332101);*
- secondo il Supremo Collegio *“le previsioni introdotte dall'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non hanno natura derogatoria rispetto alle disposizioni del codice di rito, del d.l.*

n. 193 del 2009, convertito dalla legge n. 24 del 2010, nonché del regolamento delegato di cui al d.m. n. 44 del 2011, sicché:

- sono inammissibili i motivi nuovi ex artt. 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. trasmessi mediante pec, in considerazione della natura tassativa delle modalità di presentazione delle impugnazioni;
- l'eventuale individuazione, attraverso norme tecniche, delle caratteristiche specifiche relative ai formati degli atti trasmissibili via pec e dell'indirizzo elettronico abilitato alla loro ricezione non vale comunque ad attribuire efficacia al deposito telematico degli atti relativi alle impugnazioni, in difetto di emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, chiamati ad abilitare l'uso della firma digitale in modo da assicurare la provenienza certa dell'atto dal soggetto di cui deve essere verificata la legittimazione a proporre il rimedio impugnatorio;
- l'unico ambito di applicazione della previsione normativa emergenziale riguarda la disciplina delle modalità di deposito degli atti di parte per i quali il codice di rito non disponga modalità e forme particolari." (Cass. Sez. I, sent. 32566 emessa il 3.11.2020 – depositata il 19.11.2020);
- pertanto, il proposto gravame è inammissibile;
- l'inammissibilità può essere dichiarata sin da ora, senza necessità di dar corso ad udienza camerale (cfr., in particolare, Cassazione, Sez. 5^a, sent. n. 1041 del 13/6/1992 –cam. cons. 8/4/1992, Pres. Garella; Sez. 1^a, ord. n. 1776 del 23/4/1993 –cam. cons. 7/4/1993- Pres. Simeone; Sez. 6^a, sent. n. 4347 del 21/1/1993 –cam. cons. 7/12/1992- Pres. De Lillo; Sez. 1^a, sent. n. 2377 del 31/5/1995 –cam. cons. 20/4/1995- Pres. De Lillo; Sez. 1^a, sent. n. 3347 del 21/9/1995 –cam. cons. 1/6/1995- Pres. Valente; Sez. 1^a, sent. n. 2223 del 23/5/1996 –cam. cons. 4/4/1996- Pres. Sacchetti; Sez. 1^a, sent. n. 18957 del 26/4/2001 –cam. cons. 23/2/2001- Pres. Sossi; Sez. 3^a, sent. n. 6993 del 24/2/2006 –cam. cons. 11/1/2006- Pres. Lupo);

P. Q. M.

visti gli artt. 310 e 591 comma 1 lett. c) C.P.P.,

dichiara l'inammissibilità della richiesta di riesame, meglio specificata in premessa, proposta dal difensore di [REDACTED] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente procedura incidentale.

Bologna, 27/11/2020

I Giudici

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Il Presidente estensore

[Handwritten signature]

27/11/2020

[Handwritten mark]